



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Pietro Rogato - Presidente rel.

Dott. Renato Mari - Giudice

Dott. Nicola Sinisi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENT. FALL. N. 94/15

REG. FALL. N. 93/15

CRON. N. 1426/15

Reg. 107/15

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti della società

"KAPPAZETA SPA"-società per azioni-- (c.f. 01571510344 ) con sede in Parma, via Aleotti n° 1, REA-PR 163494- in persona dell'amministratore unico Kauber Rodolfo, nato a Parma il 09/05 /1957, c.f.: KBRRLF57E09G337Q,ivi domiciliato in via Aleotti n°1

Visto il ricorso presentato il 30/4/2015 da Kauber Rodolfo, in qualità di amministratore unico della ""KAPPAZETA SPA", rapp.to e difeso dagli Avv.ti Franco e Alberto Magnani, per la dichiarazione di fallimento della società in proprio (n°177/2015 RG Prefallimentare);

sentita la parte in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice Delegato all'udienza prefallimentare ;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa debitrice risulta aver la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo tribunale;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale della società "KAPPAZETA SPA" risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia ad oggetto,tra l'altro, l'attività di " consolidamento statico, conservativo e di restauro, strutturale e di dettaglio di opere edili di qualsiasi

tipo.....l'acquisto,la vendita,la permuta,la costruzione, la manutenzione,la ristrutturazione ed il restauro in proprio e/o per conto di terzi di opere edili ed immobili in genere, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni di qualsiasi natura .....

ritenuto che ,come si evince dalla documentazione contabile allegata dalla società debitrice, risultano raggiunti i parametri previsti dall'art.1 L.F. per l'assoggettabilità dell'imprenditore esercente un'attività commerciale al fallimento;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso – e ribadito in sede di udienza prefallimentare - la società ricorrente versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni<sup>1</sup>: al riguardo giova premettere che con sentenza n°11178/2014 del 12 giugno-24 settembre 2014 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa- all'esito di un giudizio civile ha condannato la "KAPPAZETA SPA" al risarcimento dei danni in favore di THUR s.r.l.- liquidati in € 1.450.000,00, oltre le spese del procedimento: l'odierna ricorrente ha interposto appello proponendo istanza di sospensiva ex artt.283/351 c.p.c. rigettata dalla Corte d'Appello di Milano con ordinanza 10-12 giugno 2015: in forza di tale titolo esecutivo<sup>2</sup> è stata trascritta ipoteca giudiziale sugli immobili della società così come sono stati pignorati i marchi ed i brevetti, stante l'impossibilità della stessa di far fronte al pagamento di tale ingente debito con disponibilità liquide e ad accedere a finanziamenti bancari o dei soci: oltre al debito portato dalla sentenza sopra menzionata, "KAPPAZETA SPA" è gravata da **ulteriori debiti per complessivi € 1.561.270,00** e la situazione patrimoniale al 30/6/2015 evidenzia un **patrimonio negativo quantificabile in € 1.971.895,00**<sup>3</sup> attestante l'esistenza del dissesto e l'impotenza della società a soddisfare le proprie obbligazioni,con conseguente possibile pregiudizio per la par

<sup>1</sup>come ha chiarito la giurisprudenza "lo stato di insolvenza si identifica con una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, ossia quando la mancanza di liquidità e di credito è tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo:"v. Cass. Sez. I 14/4/1992 n° 4550; Cass. Sez. I 28/1/2008 n° 1760 ; Cass.sez.I n. 28/2/2007 n° 4766, sez. Un. 13/3/2001 n. 115,Cass. sez.I n. 28/2/2000 n° 2211).

<sup>2</sup> Previa notifica in data 30/9/2014 del precetto per € 1.524.781,34-oltre accessori successivi- avverso il quale è stata proposta opposizione, con rigetto da parte di questo Tribunale con ordinanza 19/11/2014 dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza.

<sup>3</sup> Somma del patrimonio netto negativo al 31/12/2014, pari ad € 1.508.299 e della perdita della frazione di esercizio 2015 pari ad € 463.596.

condicio creditorum;

rilevato infine che- alla luce di quanto esposto in ricorso e della documentazione contabile allegata ed acquisita - appare ampiamente superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F.;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5,6,14 e 16 l.fall.

DICHIARA

il fallimento della

"KAPPAZETA SPA"-società per azioni-- (c.f. 01571510344 ) con sede in Parma, via Aleotti n° 1, REA-PR 163494- in persona dell'amministratore unico Kauber Rodolfo, nato a Parma il 09/05 /1957, c.f.: KBRRLF57E09G337Q,ivi domiciliato in via Aleotti n°1

NOMINA

---

il Giudice dott. Pietro Rogato delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento la Dott.ssa Chiara Perlini, con studio in Parma, via Farini n°37, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 16 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 della Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 14/novembre/2015, ore 11;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma in data 24/luglio/2015

Il Presidente rel.  
Dott. Pietro Rogato

